



**Progetto di realizzazione del nuovo sealine e del campo boe per lo scarico
di gasolio e benzina da navi petroliere al largo del Porto di Pescara**

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

ALLEGATO III.2

Decreto Ministeriale di concessione del deposito

Novembre 2012

Id. III.2-Concessione_Deposito





*Ministero dell'Industria e del Commercio
e dell'Artigianato*

DIREZIONE GENERALE DELLE FONTI DI ENERGIA E INDUSTRIE DI BASE

Visto il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 20 luglio 1934, n. 1303;

Vista la legge 10 marzo 1986, n. 61 e successive modifiche, concernente la disciplina delle scorte di riserva dei prodotti petroliferi;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali e il D.P.R. 25 luglio 1991 contenente modifiche di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative;

Visto in particolare l'art. 3 del citato D.P.R. 25 luglio 1991 secondo cui le emissioni diffuse provenienti dai depositi di oli minerali, ivi compresi i gas liquefatti, di cui all'art. 3, comma 8, del D.M. Ambiente 12 luglio 1990, sono autorizzate per effetto del D.P.R. medesimo;

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

Visto il D.M. Industria n. 12914 del 29 luglio 1983 in base al quale la società Sabatino Di Properzio risulta titolare della concessione del deposito costiero di oli minerali ubicato nel comune di Pescara, in via A. Doria n. 50;

Visto da ultimo il D.M. Industria n. 14104 del 13 marzo 1987 con il quale la Società è stata autorizzata ad apportare alcune modifiche al deposito sopra citato;

Vista la domanda del 18 agosto 1994 con la quale la Società Sabatino Di Properzio srl ha chiesto di essere autorizzata a trasferire il deposito stesso in una nuova area a causa di ragioni di compatibilità ambientale e in relazione alla mutata situazione abitativa della zona portuale;

Visti i pareri favorevoli espressi da:

- Stato Maggiore della Difesa con nota n. 1607 del 26.4.1995;
- Ministero dei Trasporti e Navigazione con nota n. 5182711 del 13.10.1995;
- Ministero delle Finanze con nota n. 9501916 del 17.5.1995;

Considerati acquisiti in senso favorevole i pareri del Comune di Pescara e della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 4, comma 9, del D.P.R. 420\1994;

DECRETA

Art. 1 Alla Società Sabatino Di Properzio srl, con sede in Pescara, via A. Doria n. 50, è concesso di installare ed esercire un nuovo deposito costiero di oli minerali situato in Pescara, via Raiale, Zona Industriale.

Il deposito sarà così costituito:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| n. 1 serb. met. f.t. da mc. 140 a tetto fisso per gasolio agric.\pesca | mc. 140 |
| n. 1 serb. met. f.t. da mc. 2.100 a tetto fisso per gasolio | mc. 2.100 |
| n. 1 serb. met. f.t. da mc. 220 a tetto fisso per gasolio agric. e\o motopesca | mc. 220 |
| n. 1 serb. met. f.t. da mc. 6.080 a tetto fisso per gasolio | mc. 6.080 |
| n. 1 serb. met. f.t. da mc. 6.600 a tetto fisso per gasolio | mc. 6.600 |
| n. 1 serb. met. int. da mc. 15 per recupero cond. vapori | mc. 15 |
| n. 3 serb. met. f.t. da mc. 1.600 cad a tetto gallegg. per benzine | mc. 4.800 |
| n. 3 serb. met. int. da mc. 15 cad. per miscele accidentali | mc. 45 |
| n. 4 serb. met. f.t. da mc. 2.800 cad. a tetto fisso per oli combustibili | mc.11.200 |
| oli lubrif. imballati, in fusti, latte e lattine | <u>mc. 300</u> |

totale

mc.31.500

Saranno inoltre installati i seguenti serbatoi di servizio:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| n. 1 serb. met. f.t. a tetto fisso per slop | mc. 220 |
| n. 1 serb. met. int. da mc. 15 per olio combustibile per alimentazione caldaia | mc. 15 |
| n. 1 serb. met. int. da mc. 15 per gasolio per il riscaldamento degli uffici | mc. 15 |

Il collegamento tra il deposito e la banchina del Porto Canale di Pescara sarà assicurato da un oleodotto di nuova costruzione costituito da tre tubazioni; esso avrà una lunghezza di circa ml. 5.500, con una stazione di pompaggio intermedia, e si dipartirà dall'esistente punto di attracco terminale. Il deposito sarà servito da una stazione di pompaggio "booster" intermedia tra il punto di attracco delle navi cisterna e i serbatoi di stoccaggio del deposito.

Le tre tubazioni, costituenti l'oleodotto e destinate una alla benzina, una al gasolio e una all'olio combustibile, avranno una sezione da 12" dal punto di attracco delle navi-cisterna fino alla



Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato - note n. 8 - Pescara - del

stazione intermedia di pompaggio e da 8" dalla stazione intermedia fino al punto di ingresso nel deposito per lo smistamento ai serbatoi di stoccaggio dei vari prodotti.

Nel deposito saranno realizzate delle pensiline, per la caricazione dei prodotti, disposte su cinque baie, a funzionamento misto, per benzina, gasolio e olio combustibile, servite da un sistema di pompe, ubicate nelle apposite sale, e da bracci di carico ad ampio raggio.

Infine sarà realizzata una vasca interrata della capacità di mc. 1.800, destinata esclusivamente all'accumulo delle acque reflue del deposito.

Art. 2 La Società è tenuta ad ultimare i lavori di costruzione di cui alla presente concessione nel minor tempo possibile e, in ogni caso, non oltre due anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3 E' fatto obbligo alla Società di smantellare il vecchio deposito di oli minerali situato in Pescara, via A. Doria n. 50 e di tenere costantemente in efficienza e in perfetto stato di conservazione il nuovo deposito.

Art. 4 La Società è tenuta ad osservare le disposizioni relative all'obbligo della scorta di riserva dei prodotti petroliferi, stabilite dalla legge n. 61\1986 citata nelle premesse.

Art. 5 La concessione per l'esercizio del deposito e del relativo oleodotto avrà una durata di anni 20 a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 6 La Società, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420, non potrà iniziare l'esercizio dei nuovi impianti prima del collaudo o della verifica definitiva degli stessi da parte di un'apposita Commissione.

Tale commissione sarà costituita da un funzionario tecnico ed uno amministrativo, di cui uno con funzioni di Presidente, della Direzione Generale delle Fonti di Energia e delle Industrie di Base del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, e da un funzionario tecnico o amministrativo del Ministero delle Finanze.

La commissione potrà essere integrata da un altro funzionario tecnico o amministrativo della stessa Direzione, a giudizio della stessa.

Alle operazioni di verifica presenzieranno rappresentanti della Società concessionaria, all'uopo designati.

La richiesta di verifica dovrà essere inoltrata dalla Società al Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato - Direzione Generale delle Fonti di Energia e Industrie di Base.


Art. 7 Per quanto riguarda gli interessi marittimi e la sicurezza, il collaudo del deposito sarà effettuato dalla Commissione prevista dall'art. 48 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con il D.P.R. 15\2\1952, n. 328 e successive modifiche.

Art. 8 Il presente decreto non autorizza emissioni atmosferiche convogliate o comunque diverse da quelle autorizzate dal D.P.R. 25 luglio 1991.

Art. 9 Restano fermi tutti gli obblighi previsti nelle disposizioni citate nelle premesse, nonché quelle derivanti dalla vigente normativa in materia.

27 FEB. 1997

PER COPIA CONFORME



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Rossoni

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato - Direzione Generale delle Fonti di Energia e Industrie di Base - Pescara



Ministero dell'Industria
del Commercio e dell'Artigianato

D.G.E.R.M..
DIV. IX

Prot. N.° 963080 Allegati
Risposta al Foglio N.°
del

Roma, OTT. 1997. 19

Al
1'ABRUZZO COSTIERO S.r.l.
Via Andrea Doria, 50
PESCARA

OGGETTO Autorizzazione voltura concessione relativa
all'esercizio del deposito oli minerali sito in Pescara -
Via Raiale - da Sabatino Di Properzio S.r.l. a Abruzzo
Costiero S.r.l.

e p.c.: Al Ministero delle Finanze
Dip. Dogane e I.I.
D.C.I.I.P.C.-Div.II
Via Mario Carucci, 71
00143 ROMA

Al Ministero dei Trasporti
e della Navigazione-D.G.
Demanio Marittimo e Porti
00144 ROMA

Codesta Società, con domanda in data 16 giugno 1997, sottoscritta anche dalla Soc. Sabatino Di Properzio, ha chiesto che la concessione relativa all'installazione ed all'esercizio del nuovo deposito di oli minerali indicato in oggetto, già intestata con il D.M. 16233 del 27.2.1997 a Sabatino Di Properzio S.r.l., sia intestata a Abruzzo Costiero S.r.l.

Al riguardo, ha trasmesso il certificato notarile del 10 giugno 1997 a rogito dott. Antonio Mastroberardino, notaio in Pescara, numero di repertorio 115849, dal quale risulta che, con verbale del Consiglio di Amministrazione del 21 marzo 1997, la Sabatino Di Properzio ha trasferito alla partecipata Abruzzo Costiero S.r.l. la titolarità del D.M. 16233 del 27.2.1997 sopracitata.

Il pregeografo, per ogni lettera, deve essere argomentato e indicarlo nella risposta
il N.° 16/10/1997 della Divisione a cui si risponde.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

Preso atto di quanto sopra, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento per l'esecuzione del R.D.L. 2.11.1933, n.1741, approvato con R.D. 20.7.1934 n.1303, l'atto di concessione di cui al già citato D.M. 16233 del 27.2.1997, deve intendersi intestato a Abruzzo Costiero S.r.l.

Resta fermo che la presente autorizzazione è condizionata al parere favorevole che i Ministeri delle Finanze e dei Trasporti e della Navigazione, cui la presente è diretta per conoscenza, vorranno esprimere in merito, dandone cortese notizia allo scrivente.

IL DIRETTORE GENERALE

Antonio Le Moine